



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 32
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO, A TERZI DEL COMPLESSO ZOOTECNICO DENOMINATO “MALGA CENGELLO” PER LE STAGIONI DI ALPEGGIO DAL 2022 AL 2026. DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO, APPROVAZIONE DELLA LETTERA D’INVITO, DEL DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO, DELLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 18.³⁸, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Ceccato Leonardo - Sindaco -

Busana Pietro

Busana Rugiada

Assenti i Signori:

Busana Pietro (Piero) – giustificato -

Assiste il Segretario Comunale sig. **Zanettin dott.ssa Amelia**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del giorno.

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO, A TERZI DEL COMPLESSO ZOOTEKNICO DENOMINATO “MALGA CENGELLO” PER LE STAGIONI DI ALPEGGIO DAL 2022 AL 2026. DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO, APPROVAZIONE DELLA LETTERA D’INVITO, DEL DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO, DELLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Cinte Tesino è proprietario, tra gli altri, del complesso zootecnico denominato “Malga Cengello” in C.C. di Cinte Tesino, seconda zona, bene soggetti alla legge 16.06.1927, n. 1766 e relativo regolamento, con natura di uso civico per il quale è scaduta la concessione con l’annata agraria 2021.

Visto l’esito della Commissione Usi Civici riunitasi in data 04.03.2022 in merito alla volontà di procedere con la concessione in uso del complesso zootecnico in oggetto mantenendo l’uso civico per la durata della concessione.

Visto il combinato disposto dai commi 2bis e 3 dell’art. 39 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed ii.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale nr.731 di data 06 maggio 2015 con cui sono stati approvati:

- a) lo schema-tipo di disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli montani ai sensi dell’art.25, comma 4 bis, della L.P. 04/2003.
- b) le linee guida per disciplinare le modalità di affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga, nonché dei criteri relativi ai requisiti e agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 39, comma 2 bis, della L.P. 23/1990.
- c) l’istituzione dello schedario provinciale dei pascoli.

Atteso che l’art. 22 della legge n. 11 del 1971 ammette che, qualunque sia la modalità di scelta del contraente adottata dall’ente affidante, qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, l’amministrazione deve adottare la licitazione privata o la trattativa privata per la concessione o l’affitto dei propri terreni. È quindi sempre possibile che, a fronte della scelta (ordinaria) da parte dell’ente di indire una procedura aperta, pervenga all’amministrazione una richiesta (dichiarazione di disponibilità) di assegnazione del fondo, da parte di soggetto legittimato (lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti), di adottare una procedura ristretta. ciò anche nell’ipotesi in cui sia già stata indetta un’asta pubblica.

Considerato che il presente provvedimento è stato preceduto dall’avviso protocollo n. 722 di data 04.03.2022 al quale hanno aderito dei coltivatori diretti o lavoratori manuali della terra.

Evidenziato che la modalità di scelta del contraente sarà la procedura negoziata (ex trattativa privata) tra i coltivatori diretti che hanno manifestato interesse utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Richiamato l’art. 23 della L. 11/1971 e ss.mm. ed ii., il quale dispone che “sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate avanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l’assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali”.

Ritenuto di concedere il complesso a corpo e non a misura, nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni eventuale futura pretesa in ordine ad eventuali carenze riscontrate.

Ritenuto di disporre la durata contrattuale per le stagioni monticatorie dal 2022 fino al 2026 con i contratti che verranno stipulati, ai sensi della L. 203/1982 e ss.mm. ed ii., con l’assistenza delle organizzazioni sindacali in quanto “in deroga” alle vigenti norme in materia di contratti agrari.

Atteso che con perizia protocollata in data 01.03.2022 al nr. 660, così come modificata, a causa di errori materiali nella stesura del testo, con perizia in data 25.03.2022, assunta al protocollo comunale sub n. 1058 in data 29.03.2022, lo studio tecnico professionale “Sistema Ambiente” di Boso Andrea ha provveduto alla valutazione del canone annuo da porre a base di gara per la concessione di malghe e pascoli afferenti alla proprietà del Comune di Cinte Tesino.

Ritenuto altresì di stabilire il canone annuo a base della procedura, così come da perizia testè citata, in relazione alla zona, al tipo di coltura e alle condizioni degli immobili, in euro 5.100,00.-.

Richiamata la sentenza del Tribunale di Rimini, Sezione Specializzata Agraria, con la quale viene ribadito il concetto che non è valida la rinuncia ad un diritto espresso quando ancora lo stesso non sia sorto in capo al rinunciante, ancorché la rinuncia sia contenuta in un accordo in deroga, stipulato con l’assistenza delle organizzazioni professionali agricole.

Ritenuto altresì di dover riconoscere al conduttore uscente il diritto di prelazione (ex art. 4 bis della L. 03.05.1982, n. 203 e ss.mm. ed ii.) da esercitarsi per iscritto entro n. 5 (cinque) giorni dalla ricevuta dell’informazione dell’esito dell’aggiudicazione provvisoria che comporterà il subentro al posto del miglior offerente alle condizioni più vantaggiose per l’Amministrazione.

Preso atto della lettera d’invito e del disciplinare tecnico-economico per la concessione in uso, allegati sub.A e sub.B, per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 di disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, e s.m. ed i..

Vista la l.p. nr. 02/2016 e s.m. ed i..

Evidenziato che il presente atto di avvio di scelta del contraente viene assunto seguendo esattamente quanto previsto dalle linee guida per disciplinare le modalità di affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga approvate con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento nr. 731/2015.

Atteso che si propone l'immediata esecutività del provvedimento al fine di permettere agli uffici una rapida attivazione dell'iter di affidamento.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n.2 e s.m..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31 agosto 2018.

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal punto di vista tecnico amministrativo dal segretario comunale e dal punto di vista contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. nr. 02/2018 e s.m. ed i.. dopo ampia ed approfondita discussione,

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di disporre che:
 - la scelta del contraente per il complesso zootecnico in oggetto venga effettuata in base a quanto previsto dall'allegato alla deliberazione di Giunta Provinciale nr. 731 del 06/05/2015 denominato "Linee guida per l'affidamento delle superfici a pascolo e delle malghe e per la redazione dello schema contrattuale".
 - il complesso zootecnico in oggetto venga aggiudicato al miglior offerente individuato attraverso un confronto tra i coltivatori diretti che hanno manifestato interesse entro i termini previsti dall'apposito avviso, il cui elenco viene approvato e dichiarato segreto fino al termine di apertura delle offerte, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e dando altresì atto che l'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida.
 - per quanto riportato nel preambolo, sia riconosciuto al conduttore uscente il diritto di prelazione (ex art. 4 bis della L. 03.05.1982, n. 203 e ss.mm. ed ii.) da esercitarsi per iscritto entro n. 5 (cinque) giorni dalla ricevuta dell'informazione dell'esito dell'aggiudicazione.
2. di approvare lo schema di lettera d'invito e il disciplinare tecnico economico per la concessione in uso del complesso zootecnico in oggetto, per le stagioni monticatorie dal 2022 fino al 2026, i quali, allegati come sub. A) e sub. B) del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, includono il prezzo a base del confronto, le modalità, i termini per la presentazione delle domande e i criteri in base ai quali verrà formata l'apposita graduatoria. di dare atto che i termini per la presentazione delle offerte vengono ridotti per l'urgenza di espletare entro il termine di avvio della stagione dell'alpeggio la scelta del contraente, il controllo dei requisiti, la sottoscrizione e registrazione del contratto.
3. di dare atto che i proventi derivanti dalla concessione in oggetto saranno destinati al finanziamento di opere di interesse generale o comunque al miglioramento del patrimonio silvo-pastorale, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10 della L.P. 14 giugno 2005 n. 6.
4. di dare atto che il contratto di concessione sarà stipulato mediante scrittura privata autenticata.
5. di nominare il Segretario comunale responsabile del procedimento.
6. di precisare che tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula sono a carico della controparte.
7. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi dei presenti e votanti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della regione trentino Alto Adige approvato con L.R. nr. 02/2018 e s.m. ed i., in modo da poter avviare il procedimento il prima possibile.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceccato Leonardo

IL SEGRETARIO
Zanettin dott.ssa Amelia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **04/04/2022** al **14/04/2022** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanettin dott.ssa Amelia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanettin dott.ssa Amelia

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199.
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

In materia di aggiudicazione di appalti, per le procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



COMUNE DI CINTESINO

PROVINCIA DI TRENTO

Spettabile Coltivatore Diretto

- 1) **OGGETTO: Concessione in uso del complesso zootecnico denominato “Malga Cengello”** in C.C. di Cinte Tesino seconda zona;

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 32 dd. 30.03.2022, con la presente si invita codesto spettabile coltivatore diretto a formulare la propria migliore offerta per l'affidamento della concessione in oggetto.

Per la scelta del contraente si applica l'allegato alla delibera di Giunta Provinciale nr.731 di data 06 maggio 2015: “Linee guida per l'affidamento delle superfici a pascolo e delle relative infrastrutture e per la redazione dello schema contrattuale”.

Nel caso di specie si adotta la procedura negoziata tra i coltivatori diretti o lavoratori manuali della terra che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura a seguito di pubblicazione di apposito avviso prot. n. 565/2022.

L'aggiudicazione avverrà in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 e dell'art.17 della L.P. n. 02/2016.

Le modalità e formalità da osservare per la presentazione dell'offerta sono le seguenti:

1. CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuale di concessione a base d'asta è stato determinato **nell'importo minimo di Euro 5.100,00.**

Sono ammesse esclusivamente offerte pari o in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Il canone dovrà essere corrisposto al Comune di Cinte Tesino ogni anno dal concessionario in un'unica soluzione entro e non oltre il 30 settembre.

Il canone annuo è escluso dal campo di applicazione dell'I.V.A. per carenza del presupposto soggettivo.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) con decorrenza dall'annata agraria 2022 e con una durata della monticazione individuata nei termini previsti dall'articolo 3 del disciplinare tecnico economico allegato.

Alla scadenza l'intera unità immobiliare dovrà essere riconsegnata nella piena disponibilità dell'Amministrazione; non saranno riconosciuti indennizzi, rimborsi o compenso per avviamento e/o migliorie apportate alle strutture.

Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata, con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole provinciali di categoria.

3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Il coltivatore diretto in indirizzo, se interessato alla gara, dovrà far pervenire, secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a:

**Comune di Cinte Tesino – Via don Dalmonego, 57 - 38050 CINTE TESINO (TN)
ENTRO LE ORE 15.00 DEL GIORNO 26 APRILE 2022**

un plico chiuso e sigillato (con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto) sui lembi di chiusura contenente l'offerta redatta secondo le indicazioni del presente invito. In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate il Presidente di gara ammetterà l'operatore economico qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la seguente dicitura:

**“Offerta per la concessione in uso del compendio “Malga Cengello” in C.C. di Cinte Tesino
seconda zona**

Si precisa che costituisce MOTIVO DI ESCLUSIONE dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto ovvero l'apposizione di una indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Detto plico dovrà essere spedito in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corriere specializzati;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Cinte Tesino all'indirizzo di cui sopra, il quale ne rilascia apposita ricevuta.

Si avverte che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: **non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno all'Ufficio protocollo dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato**, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi; **in particolare non fa fede la data del timbro postale e non sarà tenuta in alcun conto la dimostrazione di avvenuta spedizione entro il termine.**

4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Tutta la documentazione descritta ai successivi punti del presente paragrafo deve essere redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta, **pena l'esclusione**, da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente, in qualità di legale rappresentante o procuratore del concorrente medesimo.

Nel plico esterno di cui al paragrafo 3 dovrà essere inserita la sotto indicata documentazione.

Il plico esterno sigillato dovrà contenere rispettivamente:

- **LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** elencata al successivo punto 1).
- **L'OFFERTA TECNICA**, costituita da una relazione sintetica accompagnata dal curriculum della persona fisica preposta alla gestione della malga, ripartita negli elementi di valutazione elencati al successivo punto 2), **inserita a sua volta in un plico chiuso sigillato, in modo da garantirne l'integrità.**
- **L'OFFERTA ECONOMICA**, elencata al successivo punto 3), **inserita a sua volta in un plico chiuso sigillato, in modo da garantirne l'integrità.**

1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: Nel plico dovrà essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (**il cui fac - simile è allegato alla presente lettera**) che attesti:

- 1.a. di essere il legale rappresentante o suo procuratore dell'impresa;
- 1.b. che l'Impresa è iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per il settore d'attività oggetto del contratto.
- 1.c. di poter essere considerato "Agricoltore in attività" o "Società fra imprenditori agricoli e/o allevatori", come definiti dall'art. 9 del Reg. CE n. 1307/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
2. l'inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, comminate nei confronti dell'impresa e tali da impedire di contrarre con le pubbliche amministrazioni;
3. l'inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l'attuazione di misure di prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell'impresa, di cui all'art. 85, comma 2 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. ed ii.;
4. di non avere rapporti di controllo (come controllante o come controllato), con altri soggetti concorrenti alla gara di cui trattasi, ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
5. di non avere commesso nell'esercizio della propria attività errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dell'Amministrazione;
6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
8. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare pubbliche;
9. di aver preso visione degli atti di gara e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esse contenute;
10. di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve prestarsi il servizio e delle norme previdenziali ed assistenziali;
11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato alle disposizioni della L. 23.03.1999, n. 68, ovvero non essendo soggetto alla loro applicazione;
12. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla gestione dell'attività;

13. l'inesistenza delle cause di esclusione (o la posizione relativa a ciascuna di tali cause di esclusione), di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

14. di possedere la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'attività di gestione del servizio in parola;

15. di assumere a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto (imposta di registro, bolli, diritti di segreteria, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, costituendo a tal fine specifico deposito spese contrattuali.

In allegato è posto il fac-simile delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti che gli offerenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara.

SOCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.LGS. n. 50/2016 nei casi di mancata, incompleta e di ogni altra irregolarità essenziale dell'istanza di partecipazione l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta e a disporre che sia richiesto tramite PEC ovvero posta o telefax all'operatore economico nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta PENA L'ESCLUSIONE dalla gara la presentazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Il ricorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

2) OFFERTA TECNICA (massimo 70 punti su 100):

Nell'apposita busta denominata **"BUSTA B – OFFERTA TECNICA"** dovrà essere inserita l'offerta tecnica redatta e il curriculum della persona fisica preposta alla gestione della malga. In allegato al presente invito è posto un fac-simile di modello per la presentazione dell'offerta tecnica che gli offerenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara. Il concorrente si impegna a porre in essere per tutto il periodo di validità della concessione quanto dichiarato in sede di offerta tecnica. L'offerta tecnica prodotta dal Concorrente aggiudicatario della gara sarà posta come allegato parte integrante dell'atto di concessione che sarà stipulato. La non ottemperanza a quanto proposto nell'offerta tecnica può quindi essere motivo di risoluzione anticipata dell'atto di concessione o di applicazione di penali.

In sede di valutazione dell'offerta, ad ogni singolo indicatore sarà attribuito un punteggio secondo lo schema di seguito riportato.

L'offerta tecnica, costituita da una relazione sintetica accompagnata dal curriculum della persona fisica preposta alla gestione della malga, è ripartita nei seguenti elementi di valutazione:

Descrizione requisito	Punteggio massimo attribuibile	Criteri di assegnazione del punteggio
Coinvolgimento dei giovani attraverso l'organizzazione di percorsi formativi ed informativi da effettuarsi mediante il coinvolgimento delle scuole.	Da 0 a 5 punti	Sarà assegnato il punteggio pieno sulla base della dichiarazione di impegno al coinvolgimento dei giovani attraverso l'organizzazione di percorsi formativi ed informativi da effettuarsi mediante il coinvolgimento delle scuole.
Formazione professionale della persona fisica preposta alla gestione della malga/pascoli e dei coadiuvanti familiari.	Da 0 a 5 punti	In base a quanto dichiarato nel curriculum e alla documentazione allegato al curriculum (attestati di partecipazione a incontri/corsi di aggiornamento professionale avvenuti nell'ultimo quinquennio nei settori zootecnico,

		agricolo, alimentare e della sicurezza di durata; fino a 4 ore = 0,20 punti per ciascun corso fino a 8 ore = 0,30 punti per ciascun corso oltre 1 giorno= 1 punto per ciascun corso diploma in materie agrarie = 1,5 punti laurea in materie agrarie, veterinarie ed equipollenti 3 punti (il tutto da documentare con adeguate certificazioni allegate al curriculum)
Progetto dettagliato di valorizzazione, promozione e miglioramento delle risorse immateriali del pascolo, con riferimento ad aspetti quali la sostenibilità ambientale, il benessere animale.	Da 0 a 10 punti	Il punteggio sarà assegnato discrezionalmente dalla Commissione sulla base della proposta (relazione sintetica sul progetto di gestione) predisposta dall'offerente, tenuto conto di criteri quali la valorizzazione ambientale, le misure che si intendono attuare per la salvaguardia dell'ambiente, la gestione del bestiame in un'ottica di miglioramento del benessere
Esperienza specifica nella gestione delle malghe/pascoli nelle ultime 5 stagioni di alpeggio. P=4 punti per ogni stagione di alpeggio nel territorio del Comune di Cinte Tesino e dei Comuni confinanti P= 2 punto per ogni stagione di alpeggio in altri territori/comuni	Da 0 a 20 punti	Assegnati sulla base di documentazione attestante le stagioni di alpeggio in cui l'offerente è stato concessionario di una malga (ad es. il contratto di concessione/affitto).
Modalità di gestione del pascolo:	Da 15 a 20 punti	• 20 punti per il pascolo turnato (tramite l'uso di recinti mobili) con almeno 4 settori; • 15 punti per il pascolo turnato (tramite l'uso di recinti mobili) con almeno 2 settori.
Azienda agricola con personale dipendente	5 punti	Assegnato il punteggio pieno da verifica della Visura CCIAA, indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Impegno a garantire la costante presenza di almeno due pastori durante tutta la stagione dell'alpeggio	5 punti	Assegnato il punteggio pieno a fronte dell'impegno assunto in sede di gara.

Si precisa che il concorrente aggiudicatario è obbligato a garantire, per tutta la durata del contratto, quanto dichiarato in sede di gara al fine dell'ottenimento del punteggio corrispondente. Qualora l'amministrazione riscontri il mancato rispetto di uno dei requisiti dichiarati nell'offerta tecnica, fatta salva adeguata dimostrazione di impossibilità, e a seguito di due richiami ad adempiere, provvederà alla risoluzione del contratto in danno del contraente.

Si avverte che:

- è facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa;
- la Commissione giudicatrice avrà la facoltà di richiedere chiarimenti in forma scritta ai concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte presentate.
- non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del

termine sopraindicato;

- non si fa luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
- La presentazione dell'offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente fino alla conclusione della procedura di gara, mentre non vincola l'Amministrazione.
- La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente invito.
- L'offerta non sarà presa in considerazione se condizionata.

3) OFFERTA ECONOMICA (massimo 30 punti su 100): Nell'apposita busta denominata **"BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA"** dovrà essere inserita l'offerta economica redatta secondo il fac-simile allegato.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione del canone annuale offerto, indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il canone indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà presa in considerazione il canone scritto in lettere. Per quanto riguarda il punteggio relativo all'offerta economica:

- il punteggio di trenta punti sarà assegnato al Concorrente che avrà formulato il canone annuale maggiore;
- il punteggio per le altre offerte si otterrà applicando la seguente formula:
- $\text{punteggio offerta da valutare} = 30 \times \frac{\text{canone dell'offerta economica da valutare}}{\text{canone annuale offerto}}$

L'offerta dovrà essere debitamente firmata dal titolare (se ditta individuale) o dal legale rappresentante della ditta (se Società agricola associata, Cooperativa, ecc...), con deposito per queste ultime di copia dell'atto costitutivo e dell'elenco nominativo dei soci o degli associati (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo).

Non saranno ammesse offerte in diminuzione rispetto al canone fissato a base d'asta.

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte verranno esaminate dalla Commissione di gara con la seguente procedura:

- a) si procederà in seduta pubblica (***ore 9.00 del giorno 27 aprile 2022 presso la Sala consigliare posta al piano primo dell'edificio comunale ubicato in via don Dalmonago, 57 a Cinte Tesino***) alla verifica di integrità dei plichi pervenuti e del rispetto del termine di scadenza assegnato; si procederà quindi alla verifica della sussistenza e regolarità della documentazione prodotta relativamente al punto 1) del precedente punto 4. e, in caso di esito negativo, sarà disposto il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta, o ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) successivamente (lo stesso giorno oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica in caso di soccorso istruttorio), si procederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei Concorrenti in gara siglando la documentazione ivi contenuta e, dopo averne verificato la regolarità formale, sarà sospesa la seduta di gara in forma pubblica;
- c) la Commissione Giudicatrice procederà quindi in seduta riservata all'assegnazione dei punteggi riferiti agli aspetti qualitativi delle offerte, con le modalità e i criteri indicati nella presente lettera d'invito, documentando le operazioni in appositi verbali.

Previo avviso ai Concorrenti, tramite mail, la Commissione procederà in seduta pubblica:

- a dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti da parte della Commissione Giudicatrice;
- all'apertura delle offerte economiche e alle verifiche della relativa regolarità;
- il Presidente di gara procederà a dare lettura delle offerte economiche, ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo quanto previsto dal precedente paragrafo e a formare

la graduatoria individuando il Concorrente con la migliore offerta, calcolata secondo quanto previsto dalla presente lettera d'invito;

- si procederà quindi alla formazione della graduatoria finale delle offerte rimaste in gara sommando i punteggi conseguiti dai rispettivi offerenti sulle parti tecniche ed economiche.

Qualora l'offerta economicamente più vantaggiosa sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di attuazione della L.P. 23/90, nel corso della seduta pubblica di gara ad un confronto tra gli stessi e all'aggiudicazione al miglior offerente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto le offerte uguali sia presente o, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procederà ad estrazione a sorte del soggetto aggiudicatario.

Si farà luogo all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta che sia valida e non sia inferiore al prezzo posto a base di gara. L'aggiudicazione provvisoria non tiene luogo del contratto di concessione.

DIRITTO DI PRELAZIONE:

Al conduttore uscente è fatto salvo il diritto di prelazione (ex art. 4 bis della L. 03.05.1982, n. 203 e ss.mm.ii.) da esercitarsi per iscritto entro n. 5 (cinque) giorni liberi dalla ricevuta dell'informazione (tramite PEC) dell'esito dell'aggiudicazione provvisoria e comporterà la possibilità di subentro al posto del miglior offerente alle condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione. Il mancato esercizio del diritto di prelazione nel termine testè citato sarà considerato come volontà di non rinnovare il contratto.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, in tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il Comune di Cinte Tesino si riserva di procedere alla verifica dei requisiti acquisiti attraverso le dichiarazioni sostitutive.

Oltre alle conseguenze di carattere penale, nel caso di sfavorevole esito della verifica in capo all'aggiudicatario, si procederà all'annullamento, con atto motivato, dell'aggiudicazione ed alla conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Amministrazione si riserva, nell'eventualità di risoluzione e/o decadenza del contratto-concessione con l'aggiudicatario, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti nella relativa graduatoria, al fine di procedere alla stipula di un nuovo contratto-concessione per il residuo periodo di concessione.

Si procede con l'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario concessionario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dal soggetto interpellato in sede di offerta.

Il Comune di Cinte Tesino provvederà a convocare l'aggiudicatario per stipulare il contratto.

Il contratto di concessione verrà stipulato in forma di scrittura privata autenticata, previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 14 del disciplinare tecnico economico, alla presenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali professionali.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto.

Alla stipula seguirà la consegna del compendio di cui alla presente gara.

Prima della stipula del contratto, il concessionario è tenuto a sottoscrivere o a dimostrare di aver sottoscritto, per tutta la durata del contratto di concessione, con primaria compagnia di assicurazioni, una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose od animali nell'espletamento del servizio, sollevando con ciò l'Amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di Euro 1.500.000,00.- (euro unmilione cinquecentomila/00) unico-rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose e quant'altro l'assicurazione comprenda. La stipula del contratto è subordinata al deposito, da parte del concessionario, di copia di detta polizza.

PROCEDURA IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla data stabilita nella convocazione, e/o previamente non abbia prodotto debita cauzione e polizza assicurativa, il Comune di Cinte Tesino provvederà:

- a) ad inviargli diffida scritta ad adempiere entro un termine non superiore a 5 giorni;
- b) qualora l'aggiudicatario permanga inadempiente, a dichiararlo decaduto dalla aggiudicazione;
- c) conseguentemente, ad aggiudicare la gara in favore di colui che risulta collocato nella successiva posizione della graduatoria.

In ogni caso, il Comune di Cinte Tesino si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario dichiarato decaduto il risarcimento di eventuali danni conseguenti al suo inadempimento.

NORME FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si rimanda alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia e al disciplinare tecnico – economico per la concessione in uso allegato C).

Si specifica, in particolare, che è fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei censiti di Cinte Tesino, titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle sole spese sostenute.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 13 del decr. leg.vo 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si provvede all'informativa di cui all'articolo medesimo, facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese saranno raccolti presso la Segreteria del Comune di Cinte Tesino per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'aggiudicatario il conferimento dei dati è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott.ssa Amelia Zanettin)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del D.lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:

- 1) fac-simile dichiarazione di partecipazione alla gara;
- 2) fac-simile presentazione offerta tecnica;
- 3) fac-simile presentazione offerta economica;
- 4) disciplinare tecnico economico;
- 5) schema con le principali caratteristiche del complesso zootecnico con corografia ed ortofoto.

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
COMUNE DI CINTE TESINO
Via don Dalmonego, 57
38050 CINTE TESINO (TN)

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO DENOMINATO "Malga Cengello"

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
in nome e per conto proprio

(oppure i qualità di legale rappresentante della ditta _____ con sede legale in
_____ via _____ n. _____ C.F./P.IVA _____) –
quota partecipazione _____

indirizzo PEC _____

N° iscrizione INPS _____ N° iscrizione INAIL _____

Iscrizione nel registro delle imprese n° _____

secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m., consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.,

DICHIARA

- 1.a. di essere il legale rappresentante o suo procuratore dell'impresa;
- 1.b. che l'Impresa è iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per il settore d'attività oggetto del contratto;
- 1.c. di poter essere considerato "Agricoltore in attività" o "Società fra imprenditori agricoli e/o allevatori", come definiti dall'art. 9 del Reg. CE n. 1307/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
2. l'inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, comminate nei confronti dell'impresa e tali da impedire di contrarre con le pubbliche amministrazioni;
3. l'inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l'attuazione di misure di prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell'impresa, di cui all'art. 85, comma 2 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. ed ii.;
4. di non avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata), con altri soggetti concorrenti alla gara di cui trattasi, ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
5. di non avere commesso nell'esercizio della propria attività errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dell'Amministrazione;
6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;

7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
8. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare pubbliche;
9. di aver preso visione degli atti di gara e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esse contenute;
10. di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve prestarsi il servizio e delle norme previdenziali ed assistenziali;
11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato alle disposizioni della L. 23.03.1999, n. 68, ovvero non essendo soggetto alla loro applicazione;
12. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla gestione dell'attività;
13. l'inesistenza delle cause di esclusione (o la posizione relativa a ciascuna di tali cause di esclusione), di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
14. di possedere la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'attività di gestione del servizio in parola
15. di assumere a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto (imposta di registro, bolli, diritti di segreteria, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, costituendo a tal fine specifico deposito spese contrattuali;

Data, _____

FIRMA

Allegato: Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI COMPLESSO ZOOTECNICO DENOMINATO "Malga Cengello" PER LE STAGIONI D'ALPEGGIO 2022/2026

OFFERTA TECNICA

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ in qualità
di legale rappresentante dell'Impresa/della Società _____
C.F.: _____
P.IVA: _____ con sede legale in _____, via
_____, n. _____
indirizzo PEC _____

ai fini della valutazione dell'offerta tecnica

DICHIARA

- ☐ 1. Esperienza specifica nella gestione delle malghe
(descrizione) _____

- ☐ 2. Valorizzazione della produzione lattiero casearia in malga
(descrizione) _____

- ☐ 3. Attestati di formazione inerenti lo svolgimento di attività casearia
(descrizione) _____

- ☐ 4. Coinvolgimento dei giovani attraverso l'organizzazione di percorsi formativi ed informativi da effettuarsi mediante il coinvolgimento delle scuole

(descrizione) _____

- ☐ 5. Adesione alle iniziative del territorio quali, per esempio, "Adotta una mucca" "Trentino di Malga"

(descrizione) _____

- ☐ 6. Miglioramento del pascolo mediante lotta alle infestanti nitrofile e mantenimento degli spazi aperti (sulla base degli interventi che saranno indicati dal Comune)

(descrizione) _____

- ☐ 7. Tinteggiatura interna della casara

(descrizione) _____

- ☐ 4. Cura, pulizia e ordine della zona immediatamente circostante la malga e la stalla con abbellimento tramite, anche, l'esposizione di fiori

(descrizione) _____

Data, _____

FIRMA

Marca
da bollo
€ 16,00

Modulo C (fac simile offerta)

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO ZOOTECNICO DENOMINATO "Malga Cengello" PER LE STAGIONI D'ALPEGGIO 2022/2026

OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ e
residente a _____ in via/piazza _____ n. _____,
C.F. _____

☐ in nome e per conto proprio

oppure

☐ in qualità di legale rappresentante della ditta _____
con sede in _____ via _____
n. _____ C.F. /P.IVA _____)

pec _____

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, conscio degli effetti in caso di false attestazioni,

DICHIARA

di aver valido titolo di impegnare la ditta offerente (solo nel caso di persone giuridiche);

di offrire, per la concessione in uso in oggetto, il seguente canone annuale _____
(_____).

Si allega fotocopia del documento d'identità del dichiarante.

Distinti saluti.

FIRMA



MALGA CENGELLO	
SUPERFICI PASCOLO	- SUPERFICIE PASCOLO LORDA 154,78 Ha - SUPERFICIE PASCOLO NETTA 87,53 Ha
PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE	- P.p.f.f. 5139 - 5138 - 5140 - 5381/1 - 5148 - 5149 - 5150 in C.C. di Pieve Tesino;
SITUAZIONE FABBRICATI	Assenza di fabbricati abitabili, le p. ed. .655 e .654 rappresentano i ruderi della vecchia malga.
CONDIZIONI PASCOLO	- Pascolo caratterizzata da cotiche dal valore pabulare medio-basso. Presenza di pascolo alberato a sud in coincidenza con le p.p. f.f. 5140, 5139 e 5138. A nord il pascolo è rappresentato principalmente da praterie d'alta quota con presenza abbondante di affioramenti rocciosi. Pascolo nel complesso caratterizzato da pendenze considerevoli. - Quota massima 2400 m s.l.m. - Quota minima 1400 m s.l.m.
VIABILITÀ DI SERVIZIO	- Accesso ai pascoli da strada forestale camionabile (strada tipo B) e mulattiere.
CANONE BASE D'ASTA STIMATO Euro 5100,00 (cinquemilacento/00)	

- Superficie lorda derivante da analisi GIS - Dati forniti da APPAG sulla base dello schedario pascoli 2020.
- Superficie netta derivante da analisi GIS - Dati forniti da APPAG sulla base dello schedario pascoli 2020. Dati netti derivanti dalle superfici lorde opportunamente corrette in funzione del coefficiente di eleggibilità individuato in base alla tipologia ed alla qualità delle singole UPAS (Unità di Pascolo)

SI ALLEGA:

- ALLEGATO 13: PASCOLI CENGELLO- ORTOFOTO - scala 1:10000
- ALLEGATO 14: PASCOLI CENGELLO - COROGRAFIA CON COEFFICIENTI DI ELEGGIBILITA' - scala 1:10000

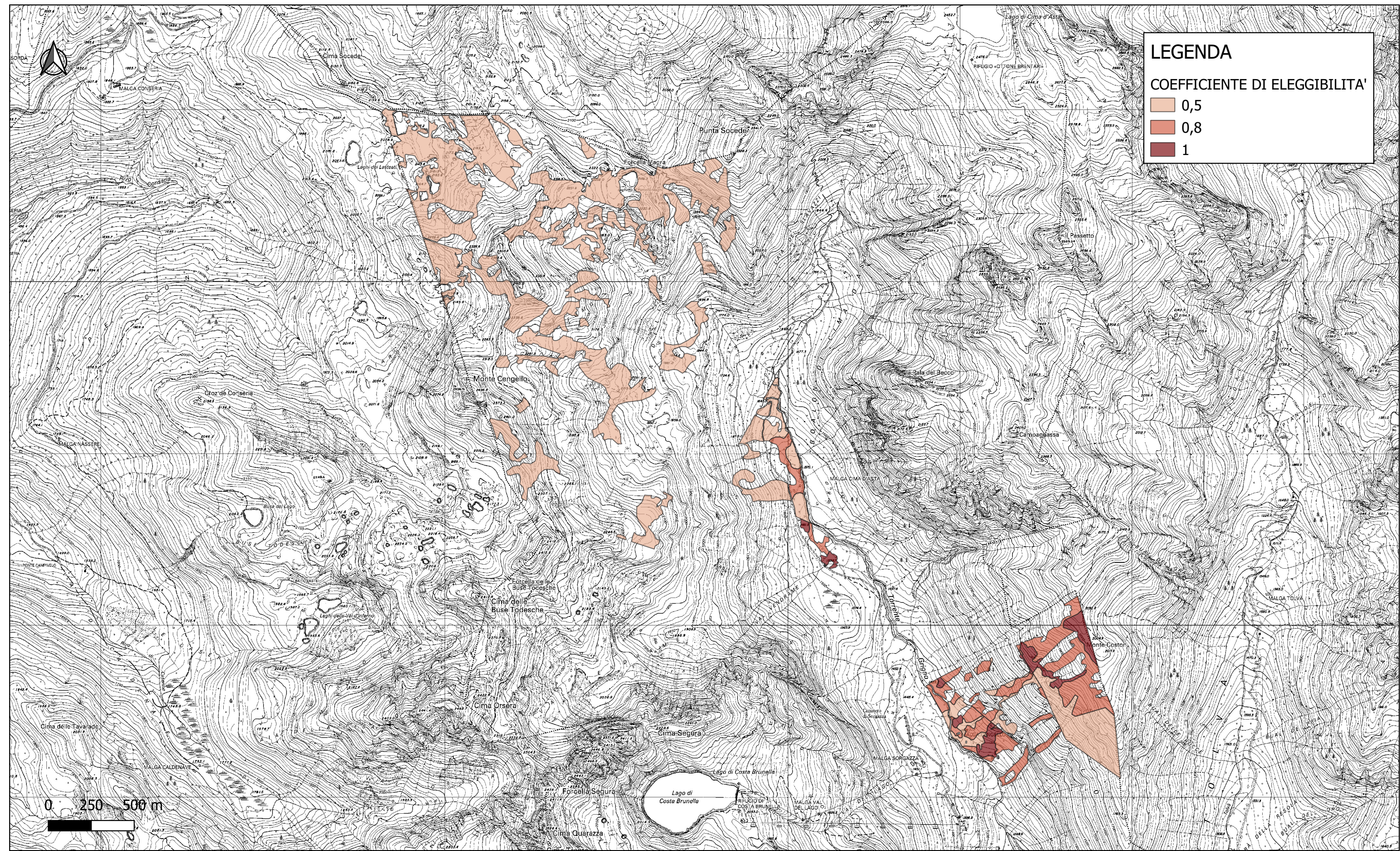
Il tecnico incaricato

dott. Andrea Boso



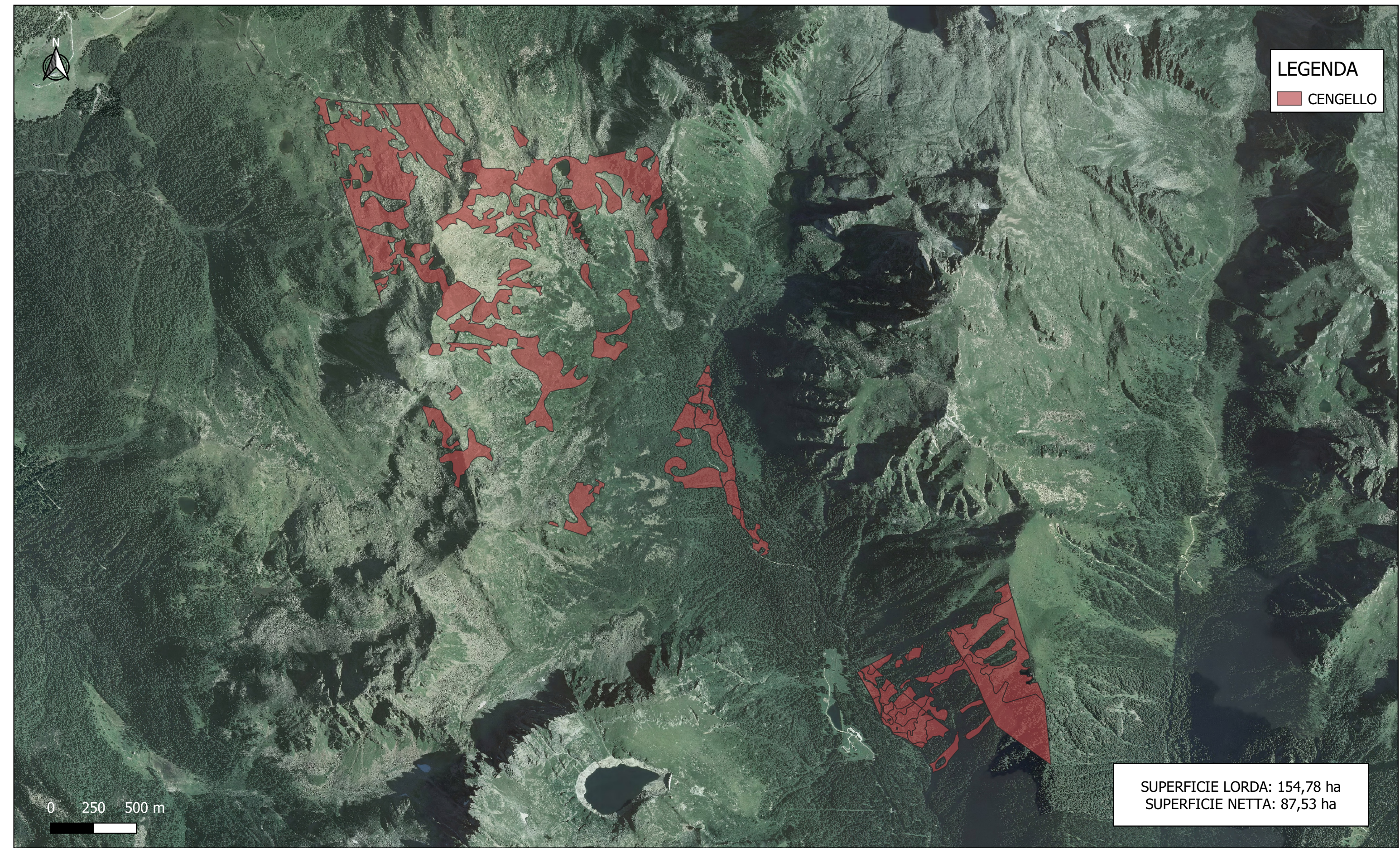
COMUNE DI CINTE TESINO

ALLEGATO 4: PASCOLI MALGA CENGELLO - COROGRAFIA GENERALE E COEFFICIENTE DI ELEGGIBILITA' - SCALA 1:20000



COMUNE DI CINTE TESINO

ALLEGATO 3: PASCOLI MALGA CENGELLO - ORTOFOTO - SCALA 1:20000



DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente Disciplinare tecnico – economico fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell'atto di concessione del compendio denominato **“Malga Cengello”** di proprietà del Comune di Cinte Tesino.

L'utilizzazione dei fabbricati è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La superficie in concessione è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Prog.	Comune Catastale	Numero particella fondiaria
1.	Pieve Tesino	5139
2.	Pieve Tesino	5138
3.	Pieve Tesino	5140
4.	Pieve Tesino	5381/1
5.	Pieve Tesino	5148
6.	Pieve Tesino	5149
7.	Pieve Tesino	5150

La superficie complessiva è così dettagliata:

- superficie pascolo lorda 154,78 Ha;
- superficie pascolo netta 87,53 Ha;

La superficie indicata non è probatoria dell'effettiva area pascolabile, né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dall'affittuario.

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

Assenza di fabbricati abitabili, le p.ed. .655 e .654 rappresentano i ruderi della vecchia malga.

Art. 3 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non può essere inferiore a 70 giorni. La durata massima è stabilita ai sensi dell'art. 14 del D.P.P. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11), che ammette l'esercizio del pascolo nelle aree pascolive dal 01 maggio al 31 ottobre.

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e dovrà essere effettuato nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 87 (ottantasette) U.B.A. (unità bovine adulte) con uno scostamento massimo del 20%. Gli equini non potranno rappresentare più del 20% del totale. L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario/concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 20%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del Custode forestale territorialmente competente.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate all'affittuario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 69 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, potrà provvedere unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata l'affittuario/concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto/concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Condizioni igienico – sanitarie

L'affittuario/concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto dei vigenti Regolamenti Europei, Linee guida del Ministero e delle deliberazioni della Giunta Provinciale.

Art. 6 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico dell'affittuario/concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All'affittuario/concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 7 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto/concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla

viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l'affittuario/concessionario possa opporsi.

L'affittuario/concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

Art. 8 Oneri generali a carico dell'affittuario

Durante la gestione della malga, l'affittuario/concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

L'affittuario/concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 9 Oneri particolari dell'affittuario/concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga l'affittuario/concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) è fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei censiti di Cinte Tesino, titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute;
- b) anche nel caso di malghe non gravate da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- c) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente.
- f) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, l'affittuario/concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe (compresa la pulizia delle canalette ove presenti), dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 10 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l'affittuario/concessionario;

- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 11 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione l'affittuario/concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 12 Durata dell'affitto/concessione

La durata dell'affitto/concessione viene fissata in 5 (cinque) annate agrarie con inizio il 01 maggio e termine il 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 13 Divieto di subaffitto/sub concessione

E' espressamente vietato il subaffitto/subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 14 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede all'affittuario/concessionario un deposito cauzionale infruttifero (o una fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) pari al 100% dell'importo annuale di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza dell'affittuario/concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo d'affitto/concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto. L'eventuale polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che preveda:

- espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, impegnandosi a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- l'indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune;
- l'inopponibilità al Comune del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fideiussione da parte del debitore principale.

Non saranno ammesse ed accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria sono presentate sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.

Tale garanzia dovrà essere depositata prima della sottoscrizione dell'atto di concessione. La stessa sarà svincolata, previa verifica, mediante sopralluogo da parte del Custode forestale competente per zona, del buono stato di quanto concesso in uso, fatto salvo il normale deperimento.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 15 Canone d'affitto/concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo, stabilito in euro 5.100,00 al netto di IVA, deve essere corrisposto entro il 30/09 di ogni anno. In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di affitto/concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 16 Generalità

L'affittuario/concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 17 Gestione degli animali al pascolo

a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stato ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;

b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;

c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (*Rumex*, *Urtica*, *Deschampsia*) attuando un pascolamento veloce;

d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura dell'affittuario/concessionario;

e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;

b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;

b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o dissecanti.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 21 Custode forestale di zona

Il Custode forestale competente territorialmente, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto/concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il Custode ha il compito di riferire annualmente al Sindaco o Assessore competente dell'Ente proprietario il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Amministrazione comunale lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il Custode può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 22.

Art. 22 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza dell'affitto/concessione, la proprietà, rappresentata dal Custode forestale territorialmente competente, in contraddittorio con l'affittuario/concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza dell'affitto/concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore dell'affittuario/concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che l'affittuario/concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario/concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Inadempienze e penali

L'affittuario/concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penali, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penali a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo inadempimento	oggetto di	Infrazione	Penali
art. 3 Durata della monticazione		monticazione anticipata, demonticazione ritardata	€ 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 4 Determinazione del carico		per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	€ 40,00
art. 6 Manutenzioni ordinarie		mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	€ 200,00 per ogni inadempienza
art. 17 Gestione degli animali al pascolo		mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	€ 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Contenimento della flora infestante		rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	€ 200,00 per ogni inadempienza

Art. 24 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di affitto o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 12, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che l'affittuario/il concessionario eserciti l'affitto/la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto/concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Affittuario/Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di affitto/revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta all'affittuario/al Concessionario di risarcimento

degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione dei beni oggetto dell'affitto/concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali l'affitto/concessione è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione dell'affitto/revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

L'affittuario/concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di affitto/atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in affitto/concessione.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affittuario/concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 4, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subaffitto/subconcessione;
- pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a trenta giorni.